

# Progetto di Statuti della Comunità israelitica d' Alessandria d' Egitto

- Titolo I. Art. 1. La Comunità israelitica d' Alessandria è posta sotto la giurisdizione Austro-Ungarica.
- 2 - 2° Tutti gli Israeliti, residenti o domiciliati in Alessandria senza distinzione di origine e di nazionalità o di memagh formano una sola Comunità.
  - 3 - 3° La direzione religiosa è affidata ad un Rabbino eletto, in caso di vacanza, alla maggioranza di voti dei contribuenti, regolarmente convocata ed in seguito a proposta del Comitato rappresentante.
  - 4° I doveri e diritti del Rabbino sono stabiliti dalla convenzione che questo conclude col Comitato rappresentante la Comunità, in ordine al Regolamento.
  - 5° In oltre al Rabbino maggiore incombe l'obbligo di provvedere alla istruzione teorica e pratica di due giovanetti della classe indigente ed l'esercizio professionale della Sechita e di altri due ed l'esercizio professionale di Harmonum e ciò entro ogni periodo di tre anni. I giovanetti gli saranno indicati dal Comitato.
  - 4° - 6° La direzione amministrativa è affidata a un Comitato rappresentante composto di quindici membri ed eletto in assemblea generale come è disposto dall'articolo 21 dei presenti Statuti.
  - 7° Eletto il Comitato, questi sceglie nel proprio seno il Presidente e i due Vice Presidenti; ed a parità di voti sopra due o più candidati è proclamato il più anziano.
  - 8° Il Presidente rimane in carica due anni, e il Comitato amministrativo eletto in ordine all'articolo 21 si rinnova per metà ogni anno, per modo che gli eletti restano in ufficio due anni, ad eccezione però del primo anno della istituzione del Comitato; la sorte decide di sei membri e di un Vice Presidente uscenti di carica. In tal modo dal secondo anno in poi escono regolarmente di carica coloro che vi sono rimasti due anni. Gli uscenti sono rieleggibili. Il Comitato redige un regolamento interno per la direzione delle proprie attività e in ordine agli Statuti.
  - 5° - 9° Il Comitato dirige amministrativamente e rappresenta la Comunità - Forma i bilanci preventivi e consuntivi annuali, quest'ultimo domandato ai contribuenti - Esige la Ariska dai contribuenti per mezzo della commissione e forma la lista degli elettori e degli eleggibili - Incassa le imposizioni ed il Ametero - Sorveglia il buon andamento dei Templi, Nomina e destituisce i Gabaum, approva o rigetta i loro bilanci - Corrisponde col Governo locale e con i Consolati di questa città - Sorveglia e sovrintende e si fa rappresentare al Kalmud-tora alle Scuole delle femmine e a tutte le più istituzioni e confraternite che sussidiano - Clero e choro - Convoca le assemblee dei contribuenti e le presiede - Stabilisce i rapporti tra il Rabbino e la Comunità - Elegge nel suo seno un Tesorere - Forma i propri regolamenti e quelli dei Templi.
  - 6° - 10. Sono elettori tutti gli Israeliti godenti dei diritti civili, i quali abbiano oltrepassato i diciotto anni e pagano Ariska.
  11. Tutti gli elettori i quali abbiano oltrepassato vent'anni e che sappiano leggere e scrivere sono eleggibili alle cariche della Comunità.
  12. La Ariska o contribuzione annua è individuale ed obbligatoria ed obbligatoria per tre anni, qualunque sia la somma pagata; i contribuenti godono in tal caso i medesimi diritti.
  13. Le Contribuzioni individuali sono di tre categorie e facoltative:
    - 1ª categoria non meno di Piastre mille
    - 2ª categoria non meno di Piastre cinquecento
    - 3ª categoria non meno di Piastre cento

- Tit. 6 Art. 14. Le contribuzioni sono pagate per rate annue anticipate in moneta a tariffa.
15. I contribuenti morosi da sei mesi alla rate sono radiati dall'Albo degli elettori. Possono esservi di nuovo iscritti appena abbiano pagati gli arretrati.
  16. Qualora non fosse possibile di ottenere, sia la sottoscrizione della contribuzione, sia il pagamento della somma sottoscritta da persona che fosse in posizione finanziaria da sottoscrivere e di pagare avendo sottoscritto, e che di conseguenza si mettesse col suo costatato rifiuto, volontariamente al di fuori della Hebra, questa persona e la di lui famiglia, si trovano privi dell'assistenza della Comunità, in qualunque loro occorrenza, né verranno loro accordati permessi per l'esecuzione delle funzioni religiose che potessero richiedere, a meno che non venga pagato, prima di ottenerli, l'importo delle contribuzioni arretrate, più a titolo di multa il doppio dell'annua contribuzione, sia che fosse sottoscritta e non pagata, sia che non fosse stata sottoscritta di quella categoria che il Comitato giudicherà dover essere applicata al caso speciale.
7. - 17. L'Assemblea è composta di tutti gli elettori iscritti in ordine all'articolo 10 degli Statuti.
18. Le Assemblee sono valide quando gli intervenuti costituiscono la maggioranza assoluta degli elettori iscritti, regolarmente convocati.
  19. Mancando la maggioranza assoluta alla prima convocazione, ne viene fatta una seconda nella quale deliberasi validamente qualunque sia il numero dei presenti.
  20. Le Assemblee discutono, approvano o rigettano le proposte del Comitato o quelle d'iniziativa propria, purché figurino nell'ordine del giorno ed a maggioranza di voti dei presenti.
  21. Le Assemblee eleggono a maggioranza relativa di voti: A con schede segrete, il Comitato rappresentante il quale come è detto nell'articolo 5° si compone di un Presidente, due Vice Presidenti e dodici membri. B Dietro proposta del Comitato il Prabbim, in caso di vacanza.
  22. Non può convocarsi l'assemblea per riformare gli Statuti o per altro oggetto se la domanda non è sottoscritta da un terzo degli elettori iscritti. Le deliberazioni per la modificazione degli Statuti sono valide quando due terzi di coloro che godono il diritto del voto sono presenti e quando la proposta raccoglie la maggioranza assoluta dei voti dell'Assemblea.
  23. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte a cura della presidenza del Comitato rappresentante mediante invito a domicilio. La lettera d'invito vale di carta di ammissione per intervenire alle assemblee.
8. 24. Una Commissione di cinque membri deve essere nominata annualmente dal Comitato per la direzione e miglioramento del cimitero e per promuovere la fondazione di una confraternita Chemit Hassadim la quale avrà per scopo principale dirigere i funerali e quanto li concerne e provvedere a che gli addetti agli accompagnamenti funebri abbiano un abito uniforme e decente nell'esercizio delle loro funzioni.
25. La imposizione per il terreno destinato alla sepoltura (Demic Hebra) è stabilita per ogni membro della famiglia di un contribuente e per il contribuente stesso dalla somma della contribuzione annua Archa da questi pagata. La imposizione per i defunti da cinque a diciott'anni è costituita dalla metà della contribuzione annua. I bambini al di sotto di cinque anni sono esenti dalla imposizione.
  26. Se il defunto non era contribuente, né apparteneva alla famiglia di un contribuente, il Comitato stabilisce la imposizione da pagarsi a tenore dei diversi gradi di età, tenuto conto della posizione economica della famiglia del defunto e procedendo con la massima cautela ed equità nello stabilire la contribuzione.

28. Gli indigenti sono esenti dalle imposizioni. Il Comitato conclude trattativamente la imposizione da soddisfarsi da coloro i quali volessero avere maggiore estensione di terreno, di quanto è usualmente necessario.
9. 29. La nomina dei Gabaim, Direttori amministratori dei Templi e dei vice Gabaim, e la loro dimissione appartiene esclusivamente al Comitato.
30. I Gabaim debbono sottoporre il loro bilancio preventivo annuo ed il loro bilancio consultivo al Comitato, il quale è iscritto da l'approvazione o vi mette il veto.
31. L'eccezione delle entrate dei Templi detratto l'ammontare del bilancio preventivo è devoluto alla Comunità e annualmente viene versata nella sua cassa.
32. Nel bilancio preventivo si stabiliscono d'accordo tra il Comitato ed i Gabaim le somme da erogarsi ai restauri ed agli abbellimenti dei Templi.
33. A cura del Comitato sono formati i Regolamenti dell'ordine interno dei rispettivi Templi, ai quali regolamenti devono uniformarsi i Gabaim ed i vice Gabaim i quali tuttavia possono sottoporre al Comitato tutte quelle misure che stessero utili ed opportune al buon andamento dei Templi stessi.
10. 34. Ciascun anno si fanno due collette (medabot) di terra santa, l'una il secondo giorno di Pasqua di settimane (Subot) e l'altra il sabato della Landelava (Hannua). Il provento di tali collette sono destinate a soccorrere i correligionari di Gerusalemme, Safet, Sebaria e Ebron a turno di ciascuna città. I rispettivi *shulhan* che saranno riconosciuti alle epoche stabilite dovranno mantenerli ed alloggiarli a proprie spese.
35. È devoluta la sovrintendenza del Comitato rappresentante sopra tutte le istituzioni di beneficenza, come il *Mohas-Abetisot* ed altre succedute dalla comunità medesima; il Comitato nomina dei Deputati seguendo le norme stabilite nel *Talmud-Tora* di far parte del Consiglio di Amministrazione in ogni istituzione ed avere così annualmente un rapporto particolareggiato su ognuna di esse.
11. 36. Niuna imposizione sulla carne, vino, liquori, formaggio od altre vitte vaghe può essere mantenuta o stabilita senza l'approvazione dell'Assemblea generale dei contribuenti.
37. Il Rabbinato ha la invigilanza di quanto ha rapporto al *carceret*.
38. Il Comitato paga i *shulhan* sia di bethami grandi o piccoli, sia di pollami colle norme finis ad ora stabilite. I macellari non possono in conseguenza gravare la carne di niuna eccezione di prezzo, non facendo su questa veruna imposta. Per i pollami resta in vigore la tariffa attuale pagabile dagli avventori al relativo *shulhan*.
12. 39. Al Comitato rappresentante la Comunità è devoluta la sovrintendenza delle pie scuole gratuite di fanciulli e di fanciulle (*Talmud-Tora* e *Midat Janror*) create con l'autorizzazione e coll'assistenza della Comunità stessa.
40. La Comunità concorre nella misura del suo stato finanziario a sussidiare annualmente le pie scuole, affine di diffondere e sviluppare il meglio possibile l'istruzione nella gioventù.
41. Il Consiglio direttivo e amministrativo delle pie scuole gratuite si compone di sette membri, tre dei quali Delegati dal Comitato della Comunità, e quattro eletti dai contribuenti al mantenimento delle scuole. Il Consiglio direttivo e amministrativo elegge nel suo seno il Presidente.
42. Il Consiglio direttivo e amministrativo ha la propria autonomia di ciò che

concernere la direzione interna delle Scuole.

Art. 43. Il Comitato rappresentante la Comunità non fa clargirioni ai capi di famiglia, ai tutori o tutorici se questi non provano che i loro figliuoli o fanciulli dipendono dalla loro potestà, nell'età stabilita dai Regolamenti delle Scuole pie, e frequentano il Talmud-tora od altre Scuole, oppure che è ad essi impartito in altro modo l'insegnamento ebraico.

44. A cura dei Deputati della Comunità presso le pie Scuole, annualmente e presentata una Relazione sullo stato delle medesime.

Tit. 13. 45. Gli immobili di proprietà della Comunità israelitica d'Alessandria, di qualsivoglia specie, denominazione e titolo non possono essere alienati o ceduti, o venduti, o ipotecati o dati in locazione per un periodo di tempo che oltrepassi i cinque anni se non che in virtù di una deliberazione dell'assemblea generale dei contribuenti, presa in adunanza appositamente convocata e che sia legale e valida debbono seguirsi le seguenti formalità cioè: A. Detta adunanza deve essere convocata dal Comitato rappresentante mediante inviti scritti, in cui siano indicato lo scopo. La consegna degli inviti viene constatata dal voto dell'invitato posto in apposita circolare. B. Gli inviti prederanno di 15 giorni almeno l'adunanza. C. Il numero dei presenti all'adunanza deve rappresentare i due terzi dei contribuenti. D. La relativa deliberazione deve raccogliere la maggioranza almeno di due terzi del numero dei presenti alla seduta. E. I voti sono constatati da tre scrutinatori all'uopo eletti nell'adunanza medesima. F. Il processo verbale dell'adunanza deve essere previa lettura firmato dai tre scrutinatori, dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

46. Qualora ad una prima convocazione non interverrà il numero di contribuenti di cui parla l'Art. 45 che precede, il Comitato farà una seconda convocazione a mezzo di avvisi affissi nei necessità, oltre l'invito scritto, stabilendo il giorno della adunanza, in cui basta la presenza della metà del numero dei contribuenti per deliberare legalmente. Gli inviti sono diramati dieci giorni, almeno, innanzi alla seduta, e qualora neppure per la seconda convocazione si verifici l'intervento dei contribuenti in numero legale si convoca nuovamente l'assemblea mediante invito preventivo di otto giorni almeno, in quale caso se il numero raggiunge il terzo dei contribuenti l'adunanza è legale. Le deliberazioni però non sono valide che alla maggioranza di due terzi del numero dei presenti alla adunanza e qualora siano osservate tutte le formalità prescritte dall'Art. 45.

47. L'ordine del giorno delle cose da discutersi fatto per la prima convocazione non può modificarsi e dev'essere identico per le adunanze della seconda e terza convocazione, senza potersi nulla aggiungere o togliere sotto pena di nullità.

48. Nella seconda e terza convocazione deve farsi menzione del disposto dall'Art. 45. e del motivo per cui ne ricorre l'applicazione.

49. Le formalità prescritte dalla presente legge debbono essere del pari osservate non solo nei casi di acquisto di beni immobili per conto della Comunità.

50. Le precedenti disposizioni statutarie fino ad oggi vigenti sono abrogate.